

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV-ter} N. 14

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE


NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

EMANUELE FIANO

(procedimento n. 6849/2018 RG Trib.-n. 32400/2016 RGNR)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI MILANO - I SEZIONE PENALE

il 2 agosto 2018



URRICE
+
SP

TRIBUNALE DI MILANO
I Sezione Penale
Tel. 0255333381 – Fax 0254338039

Milano, 28/07/2018

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
PIAZZA DI MONTE CITORIO N.1
00186 ROMA (RM)

**OGGETTO : PROC.PEN.N.6849/18 RG. Trib. e 32400/16 N.R. nei confronti di:
FIANO EMANUELE**

Con riferimento al procedimento penale indicato in oggetto, in adempimento a quanto disposto dal Giudice dr. Mario Morra si trasmettono copia conforme dell'ordinanza di sospensione del processo, copia conforme del decreto di citazione diretta a giudizio, copia conforme della memoria depositata dalla difesa Fiano e copia conforme dell'atto di denuncia-querela alla Camera dei Deputati per le vs. determinazioni.

Si ringrazia per la collaborazione.

Distinti saluti.



IL CANCELLIERE
Annalisa AMITRANO



N° 6849/2018 R.G. Tr.
N° 32400/2016 R.G.N.R.



TRIBUNALE DI MILANO
I SEZIONE PENALE

Il Giudice, dott. Mario Morra,
- letti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, pendente nei confronti di
FIANO Emanuele, nato a Milano il 13.3.1963

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 595 comma 3 c.p., perché, successivamente alla pubblicazione sul sito internet www.partitodemocratico.it dell'articolo "#m5spy, la sottovalutazione clamorosa di M5S fa pensare alla collusione", e come tale accessibile a tutti, pubblicava il seguente commento: "Si spiano con € dei contribuenti, decidono a casa Casaleggio nessuno sa chi o cosa e parlano di democrazia? La faccia come il culto"; offendendo la reputazione di Casaleggio Gianroberto.

In Milano il 08.03.2016 (determinazione della competenza di cui all'art. 9 co.2 c.p.p.);

- rilevato che alla prima udienza dibattimentale del 4 giugno 2018 la difesa dell'imputato ha depositato memoria con la quale ha invocato la non punibilità del proprio assistito ai sensi dell'art. 68 I co. della Costituzione, in ragione dello status di parlamentare che lo stesso rivestiva all'epoca dei fatti, chiedendo emettersi sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p.;

- che il Pubblico Ministero e la Parte civile hanno chiesto il rigetto della richiesta e la prosecuzione del processo;

- che all'odierna udienza, fissata per lo scioglimento della riserva, i difensori dell'imputato e della parte civile hanno comunicato la propria adesione all'astensione proclamata dall'Unione Camere penali, sicché il presente provvedimento andrà loro comunicato;

- ritenuto che la richiesta difensiva debba essere valutata alla luce della disciplina introdotta dalla legge n. 140 del 2003, "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione", il cui articolo 3 testualmente stabilisce:

"1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.

2. (...omissis...).

3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice provvede con sentenza in

ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale (...omissis...).

4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. (...Omissis...).

5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti.

(...omissis...)

- che in base alla richiamata disciplina, la mera proposizione dell'eccezione di insindacabilità impedisce la prosecuzione del giudizio ed impone al Giudice di adottare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. o di trasmettere gli atti alla Camera di appartenenza in ossequio alla "pregiudizialità parlamentare" introdotta nel 2003, a seconda che si ritenga *prima facie* applicabile o meno l'art. 68 I co. Cost.;

- che la Corte di legittimità ha sul punto osservato che: "il precetto posto dal comma 4 dell'art. 3 l. cit. impone il vaglio pregiudiziale sulla insindacabilità, che deve essere effettuato della Camera di appartenenza del parlamentare quando questi sia imputato del reato che si assuma essere il frutto di attività connessa alla funzione istituzionale. È un vaglio che è imposto dal legislatore senza che al giudice sia lasciato alcun potere discrezionale sull'am (testualmente Cass., 12/7/2004, n. 32354);

- che la Corte Costituzionale e la stessa Corte di Cassazione hanno in più occasioni delineato l'esatto ambito di operatività dell'art. 68 I co. Cost., evidenziando, in particolare, la necessaria sussistenza di un nesso funzionale tra la condotta che si assume essere delittuosa e specifiche iniziative ed attività "parlamentari" e non meramente "politiche" in relazione al medesimo tema (si vedano sul punto Corte Costituzionale n. 120 del 16/4/2004; Cass., 15/6/2007, n. 35523);

- ritenuto che allo stato, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, non risulti evidente l'applicabilità dell'art. 68 I co. Cost., né la sussistenza di ulteriori ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 c.p.p. e che pertanto si imponga la trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati per il previsto vaglio pregiudiziale sull'insindacabilità delle espressioni attribuite all'imputato;

P.Q.M.

Letto l'art. 3 della legge n. 140/2003, SOSPENDE il processo pendente nei confronti di FIANO Emanuele e DISPONE la trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati, affinché voglia pronunciarsi sull'applicazione dell'art. 68 I co. Cost. come richiesto dalla difesa dell'imputato.

Dispone darsi comunicazione alle parti del presente provvedimento.

Milano, 25 giugno 2018

1^a Sezione Penale
Depositato in Cancelleria

IL 30 GIU 2018

IL CANCELLIERE
Annalisa AMITRANO

2

Il Giudice
Orazio Mollà

